



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

---

## COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

---

N. 2 del Registro  Data 11/01/2020	<b>OGGETTO:</b>  Individuazione somme non soggette ad esecuzione forzata – Art. 159 D.Leg.vo 267/2000 - 1° semestre anno 2020.
---	--

L'anno duemilaventi addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **9.30** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;  
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;  
Con voti unanimi

### **DELIBERA**

**Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.**

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

---

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE

---

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Individuazione somme non soggette ad esecuzione forzata – Art. 159 D.Leg.vo 267/2000 - 1° semestre anno 2020 ”**.

Premesso che:

- l'art. 159 del D.Leg.vo 18 agosto n. 267 testualmente recita:
  1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
  2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
    - a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
    - b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
    - c) Espletamento dei servizi locali indispensabili.
  3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
  4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
  
- l'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, così dispone:
 

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è revocabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accredito di somme sulle citate contabilità speciali;
  
- la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titolo diverso da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;
  
- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili del Comuni:

servizi connessi agli organi istituzionali  
 servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale  
 servizi connessi all'ufficio tecnico comunale  
 servizi di anagrafe e di stato civile  
 servizio statistico  
 servizi connessi con la giustizia  
 servizi di polizia locale e di polizia amministrativa  
 servizio della leva militare  
 servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica  
 servizi di istruzione primaria e secondaria  
 servizi necroscopici e cimiteriali  
 servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile  
 servizi di fognatura e di depurazione  
 servizi di nettezza urbana  
 servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cassazione Sez. Civile, Sez. III n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

Visti:

- il D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- lo Statuto comunale
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

### **PROPONE**

1) Di quantificare, in complessivi Euro **457.413,00** relativamente al PRIMO semestre dell'anno 2020, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

#### **SOMME IMPIGNORABILI**

( ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettera a, b e c del D.Leg.vo 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

**Periodo: PRIMO SEMESTRE 2020**

DESCRIZIONE	MISSIONE/PROGRAMMA PDC FINANZIARIO	IMPORTO IN EURO
Retribuzione al personale ed oneri riflessi per i sei mesi successivi	Macro 1.01	150.046,00
IRAP	Macro 1.02	9.965,00
Rate di mutui e prestiti scadenti nel semestre in corso	Macro 1.07 – titolo IV	25.976,00 18.000,00
Servizi connessi agli organi istituzionali	01.01	12.125,00
Serv. di Amm. Generale:		
- segreteria generale/personale/organiz.	01.02	1.000,00
- gestione economica/finanziaria	01.03	39.855,00
- gestione delle entrate tributarie e s. fiscali	01.04 01.05	9.925,00 400,00
- gestione dei beni demaniali e patrim.	01.06	3.850,00
- ufficio tecnico	01.07	6.000,00
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva	01.08	3.675,00
- servizio statistico	01.10	1.225,00
- risorse umane	01.11	14.925,00
- altri servizi generali		
Servizi di polizia locale e amministrativa	03.01	12.350,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria	04.02	5.050,00
Viabilità e illuminazione pubblica	10.05	59.386,00
Servizio idrico integrato (distribuzione acqua – fognatura – depurazione)	09.04	1.850,00
Nettezza urbana	09.03	80.360,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.09	1.450,00
<b>Totale</b>		<b>€ 457.413,00</b>

2) di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'irpef ammontano a € 87.000,00;

3) di precisare, inoltre, che se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dalla Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Leg.vo 164/2000;

4) di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

5) di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

3) di notificare copia del presente atto al tesoriere comunale per i conseguenti adempimenti di legge.